

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 L. 7/8/90, N. 241).

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1 - Il Comune di Campogalliano, stabilisce, con il presente regolamento, i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' di beni immobili ad associazioni od altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione dell'art. 2 dello Statuto Comunale.

Art. 2 - Tipologia dei benefici erogabili

1 - I finanziamenti e i benefici erogabili possono articolarsi in forma di:

- a) sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attivita', intervento od opera svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- b) contributi, allorquando i finanziamenti e benefici, aventi carattere occasionale o continuativo, sono diretti a favorire attivita' e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo;
- c) sussidi ed ausili finanziari, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
- d) vantaggi economici indiretti, allorquando sono riferiti alla fruizione gratuita o agevolata di servizi di beni (mobili ed immobili) in proprieta', ovvero in disponibilita' del Comune.

Art. 3 - Criteri generali di erogazione.

La Giunta di norma entro il 30 Ottobre di ogni anno, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio e delle risultanze istruttorie, forma ed approva con un proprio atto deliberativo il Piano di erogazione distinto per ciascuna area di intervento e determina i benefici assegnati ai richiedenti per le attivita' ammesse ed incluse nel Piano medesimo. Vengono, altresì,

evidenziate le istanze non ammesse a contribuzione con indicazione dei motivi che fondano il provvedimento di diniego.
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari soggiace ai seguenti criteri generali qui elencati in ordine di importanza decrescente:

- 1 - marcato interesse pubblico e di utilità sociale;
- 2 - rilevanza delle iniziative che intervengono nel campo della assistenza alle persone in condizioni disagiate;
- 3 - significatività di specifiche iniziative ed attività volte a promuovere l'aggregazione sociale con particolare riguardo alle forme associazionistiche e di volontariato;
- 4 - rilevanza degli interventi diretti a realizzare l'integrazione dei soggetti disagiati con specifico riguardo all'handicap.

Art. 4 - Destinatari dei benefici

1 - La concessione di benefici finanziari ed economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica per le attività e delle iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
- b) di associazioni non riconosciute, di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, di cooperative sociali e di associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale;
- c) di singoli cittadini ovvero di famiglie;

d) dei soggetti di cui all'articolo 7 della L.R. n. 6/83 sul "Diritto allo studio".

L'«associazionismo» costituisce un interlocutore privilegiato per l'Ente Locale che, pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli gruppi o associazioni, effettua un coordinamento programmatico delle diverse iniziative al fine di evitare frammentazioni e duplicazioni dell'attività e di realizzare una migliore razionalizzazione delle risorse.

Art. 5 - Aree di intervento

1 - Le aree di intervento per le quali l'Amministrazione Comunale può disporre la concessione dei finanziamenti e benefici, sono di norma riferite:

A - All'area tutela ambiente e patrimonio artistico, storico, archeologico ed architettonico locale. iniziative, interventi ed opere volte al recupero e al consolidamento del patrimonio architettonico locale nell'ottica di un'ampia fruizione dei beni da parte della collettività, per ricerche, storiografiche ed archeologiche condotte sul territorio comunale finalizzate al

rinvenimento di beni aventi carattere di rarità e di pregio; iniziative di prevenzione e tutela del patrimonio ambientale e dei suoi delicati equilibri dirette, ma salvaguardarne l'integrità attraverso il coinvolgimento educativo ed operativo della intera collettività.

B - All'area attività culturali: attività artistiche, teatrali, musicali, fotografiche; attività nel campo dei mezzi di comunicazione di massa; dibattiti su temi culturali affrontati con un'ottica di approfondimento storico e culturale, compresi temi di carattere naturale quali la pace, la solidarietà, nonché temi legati all'approfondimento della storia della comunità locale. Per le attività di carattere culturale è previsto il parere consultivo del Consiglio di gestione del Centro culturale polivalente, come stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Centro Culturale polivalente adottato con atto di C.C. n. 39/1984.

C - All'area attività umanitarie e socio-assistenziali: attività ed interventi finalizzati ai seguenti obiettivi: protezione e tutela dei minori, assistenza e tutela degli anziani, assistenza, sostegno e tutela degli inabili, con particolare riguardo all'inserimento sociale e lavorativo dei portatori di handicap; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; assistenza a persone e/o famiglie che versano in situazioni contingenti di disagio economico e sociale (contributi "una tantum"); assistenza alle persone che versano permanentemente in grave stato di indigenza. Alle situazioni sopra descritte si farà fronte, di norma, attraverso contributi a carattere continuativo (minimo garantito ed ex Enaoli), con interventi economici straordinari, con interventi di urgenza, con rimborsi tickets sui farmaci. Tutte le richieste di interventi economici prima della proposta di deliberazione alla Giunta sono sottoposte al parere preventivo della Commissione consultiva per l'assistenza sociale, il cui funzionamento è disciplinato dall'apposito regolamento adottato con deliberazione di C.C. n. 8 in data 21/01/88. I provvedimenti relativi ad interventi di natura economica che presentano caratteri d'urgenza, previa valutazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata nel minor tempo possibile, possono essere disposti dalla Giunta purché se ne dia tempestiva comunicazione alla Commissione Assistenza.

D - All'area delle attività sportive e ricreative: Interventi volti a promuovere nuove forme di aggregazione con particolare riferimento alla fascia adolescenziale (processi di socializzazione tra giovani, scambi internazionali, momenti vari di aggregazione); iniziative dirette a potenziare il ruolo formativo dello sport nei minori.

E - All'area delle attività scolastico-educative: Interventi finalizzati ad garantire l'accesso alla scuola dell'obbligo, alle medie superiori a tutti indistintamente, ma con priorità ai portatori di handicap; attività dirette a favorire la qualificazione del sistema scolastico mediante un utilizzo

coordinato delle risorse disponibili sul territorio, l'attuazione di interventi concordati con gli organismi collegiali della scuola, nonché l'erogazione di contributi alle scuole per la realizzazione di progetti sperimentali.

In tale ambito i benefici erogabili possono assumere la forma di:

sussidi economici a favore delle famiglie disagiate degli alunni/studenti onde contine loro l'accesso alla scuola dell'infanzia, dell'obbligo, media superiore (Istituti pubblici e privati purché legalmente riconosciuti), nonché per garantire la partecipazione a corsi autorizzati dallo Stato e finalizzati al conseguimento di titoli di studio per adulti non in età scolare;

esenzione dal pagamento di rette per la fruizione di servizi scolastici comunali;

contributi per la qualificazione del sistema scolastico concedibili alla scuola dell'infanzia privata nonché alla scuola dell'obbligo presenti sul territorio per il sostegno di progetti sperimentali e di innovazione didattica, oltre a progetti finalizzati alla continuità didattica.

Particolare favore sarà accordato ai progetti, coinvolgenti il maggior numero di studenti, mirati all'introduzione di nuove tecnologie, all'uso di linguaggi "mass mediologici", in materia di prevenzione ed educazione alla salute, in tema di ambiente ed ecologia, vertenti sulla educazione alla pace ed alla solidarietà, di integrazione dei portatori di handicap e degli alunni con difficoltà per una continuità verticale (tra i diversi gradi scolastici) ed orizzontale (scuola-territorio).

Il contributo massimo erogabile non potrà superare la quota del 75% della spesa sostenuta.

CAPO II

PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI

ART. 6 - Richieste di ammissione ai benefici

1 - Le richieste di ammissione ai finanziamenti e benefici, dirette al Sindaco, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle opere, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

2 - Le istanze presentate dovranno contenere le dichiarazioni, a firma del legale rappresentante, riferite alle seguenti circostanze:

- assenza di cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla

persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici e privati;

- c) all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;
- d) se abbia ottenuto in passato benefici e, pertanto, se sia iscritto all'Albo dei beneficiari.

3 - Le istanze, devono, in ogni caso, essere accompagnate da:

- a) una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività tiche dell'attività e/o iniziativa, e/o opere delle sue finalita' ed obiettivi, dei destinatari e fruitori, della sua rilevanza, della durata temporale;
- b) un preventivo della spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

Nei preventivi delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre il Comune, devono essere comprese, ed indicate separatamente, le prestazioni, i servizi, gli oneri posti a carico del soggetto organizzatore, e quelli, invece, gravanti sul Comune.

- c) copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo dell'Associazione;

4 - Potranno essere previste valutazioni restrittive rispetto ai criteri dianzi illustrati per quelle iniziative o attività che beneficiano di pubblici contributi.

Art. 7 - Istruttoria.

Ai fini di accertare la effettiva sussistenza delle condizioni di disagio e povertà, nonché di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'erogazione di un beneficio da parte del Comune, e' consentito procedere alla valutazione dei seguenti elementi:

- reddito di tutti i componenti della famiglia in cui vive l'interessato (redditi da lavoro, da pensione, sussidi concessi da altri Enti);
- condizioni economiche dei parenti, anche non conviventi, tenuti per legge al mantenimento;
- condizioni di handicap, di inabilità al lavoro o di invalidità gravi riconosciute dalle competenti autorità sanitarie;
- condizioni oggettive di emergenza.

In caso di scarsa attendibilità degli elementi sopra descritti, potranno essere acquisiti d'ufficio ulteriori indicazioni attraverso indagini condotte dal Corpo dei Vigili Urbani ovvero attraverso informative dell'Assistente sociale.

Art. 8 - Verifica stato di attuazione

L'Amministrazione è autorizzata a verificare lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte. Specifici controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, dai funzionari dirigenti delle unità organizzative competenti per materia o loro delegati.

2 - I destinatari dei finanziamenti e benefici erogati dall'Amministrazione agevolano l'espletamento di tali verifiche e controlli.

3 - Salva l'azione di ripetizione e di risarcimento del danno, la situazione di inadempimento eventualmente riscontrata e non rientrata a seguito di formale invito del Sindaco, ove non derivi da cause oggettive indipendenti dalla volontà del beneficiario, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

Art. 9 - Rendiconto.

L'erogazione di ogni contributo o beneficio, interviene ad attività iniziata o comunque in corso di svolgimento dietro presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute corredato della necessaria documentazione a sostegno. Qualora l'iniziativa non sia stata portata a termine, dopo adeguata valutazione delle ragioni che hanno determinato ciò, potranno essere previsti rimborsi delle quote contributive inutilizzate.

Art. 10 - Clausola di salvaguardia

1 - Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i destinatari dei benefici e soggetti terzi.

2 - Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali ha contribuito.

3 - I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano pubblicamente tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

CARO III

CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI

Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande

1 - I soggetti che intendono ottenere beni immobili comunali, in uso gratuito dovranno presentare richiesta scritta indirizzata al Sindaco, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante

dell'associazione, contenente:

- gli elementi identificativi dell'associazione (denominazione, statuto o atto costitutivo se non già presentato, sede, codice fiscale, telefono) e le complete generalità del legale rappresentante della stessa
- lo scopo sociale ed il numero degli iscritti all'associazione
- l'indicazione delle motivazioni che danno origine alla richiesta e dell'uso che si intende fare del bene
- la disponibilità o meno a condividere un medesimo locale con altre associazioni
- dichiarazione in merito al calendario ed agli orari di utilizzo del bene

Art. 12 - Stipula dell'atto di comodato o di rilascio della concessione.

1 - Dopo la stipula del contratto o il rilascio della concessione, ed entro i successivi 15 giorni, verrà affidato il bene mediante sottoscrizione di apposito verbale di consegna da redigersi a cura di un tecnico comunale.

Art. 13 - Rimborso delle spese di funzionamento.

Il pagamento delle tariffe di rimborso delle spese di funzionamento deve avvenire in via anticipata rapportando la tariffa al periodo in cui il bene viene concesso o concesso.

Art. 14 - Verifiche e controlli.

1 - L'Amministrazione attraverso gli competenti uffici potrà in qualsiasi momento verificare che i beni affidati alle associazioni vengano effettivamente utilizzati per gli scopi per i quali erano stati concessi.

2 - Nel caso di inadempimenti, previo invito alla tempestiva regolarizzazione, dovranno essere adottate le azioni necessarie a rimuovere gli stessi. Nei casi più gravi o recidiva, la Giunta potrà assumere provvedimento di revoca dell'assegnazione, salva ogni azione risarcitoria.

CAPO IV
FINANZIAMENTI E BENEFICI DIVERSI

Art. 15 - Patrocinio e gonfalone comunale.

IL patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale, alle quali dovranno essere pubblicizzate con la formula: <<Con il patrocinio del Comune di Campogalliano>>.

2 - Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco e devono illustrare le iniziative nei loro contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.

3 - Il patrocinio ove non comporti oneri viene concesso dal Sindaco. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e partecipato agli interessati.

Art. 16 - Premi di rappresentanza.

1 - La concessione dei finanziamenti e dei benefici previsti dal presente regolamento non è ostativa alla concessione di premi ed omaggi di modico valore quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti disposta dal Sindaco in occasione di mostre, rassegne fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive e ricreative.

CAPO V

ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 17 - Istituzione Albo beneficiari.

È istituito, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico de bilancio comunale.

2 - L'Albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno con l'inclusione dei soggetti cui sono stati conferiti benefici nel precedente esercizio finanziario.

Art. 18 - Tenuta Albo.

1 - Il Settore Servizi sociali e culturali cura la tenuta dell'Albo e degli elenchi annuali dei beneficiari e provvede agli obblighi ed adempimenti prescritti in materia.

2 - L'Albo può essere consultato da chiunque lo richieda.